Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 20 agosto 1925** — **Numero 192**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1661.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 1390.

Concessione di mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di procedere all'esecuzione dei lavori del porto di Civitavecchia, mediante concessione di un mutuo della Cassa depositi e prestiti, dato che non esiste sufficiente disponibilità sul fondo consolidato per opere pubbliche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici e con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di 23 milioni, in favore del comune di Civitavecchia, per le opere di sistemazione di quel porto, le quali saranno progettate ed eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Il mutuo sarà somministrato in base agli stati di avanzamento dei lavori, durante il periodo dei lavori medesimi, previsto in 7 anni, su domanda del Comune e su autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, e verrà estinto in 30 anni con annualità comprensive dell'ammortamento e dell'interesse 4.50 %.

Il pagamento delle annualità posticipate di rimborso del mutuo, e dei relativi interessi, decorrerà dall'esercizio 1925-1926 e sarà fatto alla Cassa depositi e prestiti entro il 25 giugno di ciascun anno dal Ministero delle finanze, concorrendo in tale pagamento per 11 anni, a partire dall'esercizio 1925-1926 e fino alla concorrenza di lire annue 480,000 il Ministero dei lavori pubblici, salvo a determinare un ulteriore eventuale contributo per gli esercizi successivi al 1925-26, nel caso in cui il gettito della tassa, di cui all'art. 2, non raggiunga l'ammontare delle annualità di rimborso capitale e interessi al Tesoro.

Sulle somministrazioni, che precederanno l'inizio del periodo di ammortamento, la Cassa tratterrà gli interessi spettantile.

Salvo quanto è disposto dal presente decreto, restano in vigore per l'operazione anzidetta, le disposizioni che regolano i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

A decorrere dal 1° settembre 1925, e per la durata di anni 40, è imposta nel porto di Civitavecchia una tassa di lire 0.90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate, ridotta a L. 0.40 per la sabbia, ghiaia e materiali da costruzioni murarie, fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda.

La tassa suddetta sarà accertata e riscossa a cura della dogana di Civitavecchia.

L'eventuale eccedenza delle somme riscosse dal 1° settembre 1925, in confronto alla quota annuale necessaria per l'ammortamento del mutuo e dei relativi interessi, sarà accantonata e conservata per l'esecuzione di nuovi lavori nel porto.

Art. 3.

Per le opere di sistemazione del porto, il contributo delle Provincie e dei Comuni, dovuto a termini di legge, sarà liquidato alla fine di ogni esercizio finanziario e riscosso in confronto degli Enti debitori, con rateazione quinquennale.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il comune di Civitavecchia, ed a stabilire tutte le norme e modalità di esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze e in quello dell'entrata, le opportune modificazioni per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 108. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1662.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1925, n. 1389.

Aumento della paga e del soprassoldo giornaliero coloniale alle camicie nere delle Legioni Libiche permanenti durante il primo biennio di ferma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto n. 1166 in data 1° maggio 1924, che stabilisce il trattamento del personale della M. V. S. N. facente parte delle Legioni Libiche dislocate in Libia;

Considerata l'opportunità di migliorare l'assegno giornaliero delle camicie nere delle legioni permanenti di M. V. S. N. nelle stesse condizioni di servizio del soldato volontario dei Regi corpi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, coi Ministri per l'interno, per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° giugno 1925, alle camicie nere che prestano servizio in Libia con le legioni permanenti di M. V. S. N. è dovuta, durante il 1° biennio di ferma iniziale, la paga giornaliera di L. 1.75 e il soprassoldo giornaliero coloniale di L. 3.50, abbiano o non prestato servizio militare precedentemente al loro incorporamento nelle legioni stesse permanenti. L'articolo 19 del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, s'intende modificato in relazione a quanto sopra.

Art. 2.

Alle maggiori spese derivanti dal miglioramento dell'assegno complessivo giornaliero di cui al precedente articolo sarà provveduto con gli ordinari mezzi di bilancio, compensando adeguatamente, se necessario, con vacanze nel numero dei graduati e militi delle Legioni Libiche permanenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 107. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1663.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1925, n. 1391.

Concessione di un mutuo alla provincia di Ravenna per opere nel porto canale Corsini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'esecuzione dei lavori del porto canale Corsini di Ravenna, mediante concessione di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici e con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nei modi e con le garanzie di cui al testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, un mutuo di L. 20,000,000 alla provincia di Ravenna per le opere di sistemazione del porto canale Corsini, le quali saranno eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Il mutuo verrà erogato in 5 anni e in base allo stato di avanzamento dei lavori previsto in tale periodo di tempo, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici e verrà estinto in 30 anni con annualità comprensive dell'ammortamento e dell'interesse al saggio ordinario del 5.50 %.

Art. 2.

Per la durata di 30 anni, a partire dal 1° luglio 1925, è imposta nel porto di Ravenna una tassa di L. 0.90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate.

Tale tassa sarà accertata e riscossa a cura della dogana di Ravenna.

Art. 3.

Per le opere di sistemazione del porto, il contributo delle Provincie e dei Comuni, dovuto a termini di legge, sarà liquidato alla fine di ogni esercizio finanziario e riscosso dalla provincia di Ravenna in confronto degli Enti debitori nei dieci successivi a quelli della erogazione.

Art. 4.

La Provincia suddetta sarà rimborsata dal Ministero dei lavori pubblici fino alla concorrenza di L. 600,000 annue e per 11 anni a partire dall'esercizio finanziario 1925-1926, salvo ulteriori eventuali contributi negli esercizi successivi. Sarà inoltre rimborsata dal Tesoro dello Stato per la parte eccedente detto contributo e gli altri contributi liquidati a carico della Provincia e dei Comuni nei limiti del provento della tassa stabilita nel precedente art. 2, le cui eventuali eccedenze annuali, in confronto ai pagamenti per l'ammortamento del mutuo, saranno accantonate e devolute alle successive annualità di rimborso.

Art. 5.

I Ministri per le finanze e per i lavori pubblici sono autorizzati a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione provinciale di Ravenna e a stabilire tutte le norme e modalità di esecuzione del presente decreto.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a introdurre nel bilancio del Ministero delle finanze le opportune modificazioni per la esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 109. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1664.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1393.
Ordinamento monetario dell'Oltregiuba.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 15 agosto 1914, n. 1547, col quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata a Londra il 15 luglio 1924 fra l'Italia e la Gran Brettagna per la cessione dell'Oltregiuba da parte della seconda alla prima;
Visto il Nostro decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1114, con il quale viene provveduto all'ordinamento dell'Oltregiuba;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La lira italiana con i suoi multipli e sottomultipli è la sola avente corso legale nel territorio dell'Oltregiuba.

Art. 2.

La moneta inglese attualmente in corso nella provincia del Giubaland avrà potere legale liberatorio per i pagamenti di somme dovute all'Erario e sarà come tale accettata nelle casse del Commissariato generale dell'Oltregiuba fino al 1° luglio 1927.
Tale accettazione avrà luogo ad un cambio che sarà fissato dall'Alto Commissario con suoi decreti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 111. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1665.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1398.
Modificazione nella composizione della Commissione consultiva per le sostanze esplosive.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1901 che istituisce la Commissione consultiva per le sostanze esplosive;
Visti i decreti Luogotenenziali in data 31 dicembre 1915, n. 1870; 21 aprile 1916, n. 493, e 12 febbraio 1919, n. 229, nonchè il R. decreto del 24 marzo 1921, n. 583, coi quali venne modificata la composizione della Commissione consultiva suddetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1901, modificato coi decreti Luogotenenziali e Reali suddetti, è sostituito il seguente:
« Art. 3. — La Commissione si compone di un presidente e di due membri, tutti nominati dal Ministro per l'interno. Ne fanno parte anche sei delegati tecnici, da designarsi, uno per ciascuno, dai Ministri per le finanze, per la marina, per l'economia nazionale e per le comunicazioni e due dal Ministero della guerra, nonchè il direttore capo della Divisione polizia presso il Ministero dell'interno.
« Uno dei due delegati tecnici da designarsi dal Ministero della guerra sarà un ufficiale superiore del Servizio chimico militare, mentre quelli che saranno designati dai Ministeri dell'economia nazionale e delle comunicazioni, apparterranno rispettivamente al personale tecnico superiore del Reale corpo delle miniere ed alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
« Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla Direzione generale della pubblica sicurezza adempirà alle funzioni di segretario della Commissione predetta ».

Art. 2.

I membri della Commissione predetta nominati con decreto del Nostro Ministro proponente in data 7 gennaio 1925, per il triennio 1925-1927, si intendono decaduti dalla carica e sarà provveduto con altro decreto dello stesso Nostro Ministro, alle nuove nomine per lo stesso triennio 1925-1927.

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 116. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1666.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1399.
Ordinamento doganale dell'Oltregiuba.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, col quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione di Londra del 15 luglio 1924 fra la Gran Brettagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltregiuba;
Visto il Nostro decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1114, che determina l'ordinamento organico dell'Oltregiuba;
Udito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di intesa con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' esteso al Commissariato generale dell'Oltregiuba l'ordinamento doganale della Somalia Italiana approvato con Nostro decreto 22 agosto 1911, n. 1030, con le seguenti varianti:

1° Dove nel citato ordinamento è detto « Colonia » deve intendersi « Commissariato generale dell'Oltregiuba » e dove è detto « Governatore » deve intendersi « Alto Commissario ».

2° Al primo comma dell'art. 1 è sostituito il seguente: « La linea doganale per l'Oltregiuba è segnata dalla linea di confine del detto territorio quale è stabilita dall'art. 1 della Convenzione italo-britannica del 15 luglio 1924 approvata con R. decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547.

« L'Oltregiuba e la Somalia costituiscono rispetto alla linea doganale un unico territorio ».

3° Al primo comma dell'art. 53 è sostituito il seguente: « Per i bastimenti che arrivassero dal mare e che per giungere a destinazione percorressero il fiume Giuba, le operazioni doganali si compiranno presso la dogana esistente alla foce del Giuba.

« Questa dogana terrà distinti i diritti riscossi per le merci dirette nella Somalia e ad essa spettanti da quelli riscossi per le merci dirette nell'Oltregiuba ».

4° L'ultimo capoverso dell'art. 79 è sostituito dal seguente:

« L'Alto Commissario designerà le vie da seguirsi dalle merci all'importazione e all'esportazione e stabilirà quelle non permesse verso i territori contigui al di là dei capi della linea doganale foce del Giuba, Ras Chiambone, confluenza dei fiumi Daua e Ganale (Dolo) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 117. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1667.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1403.

Passaggio nei ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici del personale in servizio presso l'ufficio tecnico della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3124, con cui è stata disposta la soppressione dell'ufficio tecnico della Regia università di Roma, a far data dal 1° luglio 1924;

Ritenuto che, a termini dell'art. 2 del Regio decreto sopracitato, occorre stabilire le norme secondo cui dovrà effettuarsi il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici del personale in servizio dell'ufficio tecnico predetto;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei lavori pubblici e per l'istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1924 gli impiegati di ruolo in servizio dell'ufficio tecnico per la Regia università di Roma passeranno a far parte dei ruoli del Real corpo del Genio civile nel gruppo e nel grado corrispondenti alla posizione di inquadramento attribuita a ciascuno di essi al 30 giugno 1924, a norma dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084, e successive modificazioni. I detti impiegati saranno collocati, nell'ordine di anzianità al posto che loro spetta secondo la data di nomina al grado ricoperto al 30 giugno 1924.

L'iscrizione nei ruoli del gruppo *A* non potrà comunque essere concessa se non a coloro che siano provvisti del titolo di studio richiesto dagli ordinamenti del Genio civile.

I funzionari che allorchè prestavano servizio presso l'ufficio tecnico per la Regia università di Roma appartenevano ai ruoli del gruppo *A*, potranno, se sprovvisti del titolo di studio come sopra richiesto, essere inquadrati nei ruoli del gruppo *B* al grado corrispondente a quello a cui appartenevano al 30 giugno 1924.

Art. 2.

Agli effetti della classificazione nei quadri degli stipendi il servizio prestato dal personale di cui sopra nell'Amministrazione dell'istruzione è considerato come prestato nell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 3.

I posti che, in dipendenza del passaggio di cui al precedente art. 1, verranno per ciascun grado occupati nei ruoli del personale del Genio civile, saranno, ove occorra, considerati in soprannumero, salvo riassorbimento in occasione di future vacanze.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto ad apportare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed in quello dell'istruzione, le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 121. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1668.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. **1404.**

Aggiunta all'art. 3 del R. decreto 5 aprile 1925, n. 441, sui nuovi organici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, sui nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 5 aprile 1925, n. 441, entro il primo biennio dall'entrata in vigore del decreto stesso, i commissari capi di pubblica sicurezza possono essere chiamati a disimpegnare le funzioni di vice questore, anche se non abbiano compiuto i due anni di grado.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 122. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1669.**

REGIO DECRETO-LEGGE 25 luglio 1925, n. **1406.**

Modificazioni ai Regi decreti 23 aprile 1925, n. 520 e 14 giugno 1925, n. 884, relativi alla costituzione delle aziende autonome per le poste ed i telegrafi e per i telefoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 24 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, saranno istituiti capitoli aggiunti al bilancio del Ministero delle comunicazioni, per i fondi dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica rimasti disponibili al 30 giugno 1925. Tali fondi saranno gestiti dalla Direzione generale delle poste e dei telegrafi seguendo le norme della contabilità generale dello Stato, con le modificazioni di cui agli articoli 2, 3, 7, 8 e 18 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520; ed i pagamenti relativi saranno eseguiti dalle tesorerie provinciali, su mandati e ruoli emessi dalla Ragioneria centrale delle poste e dei telegrafi ».

Art. 2.

All'art. 16 del medesimo R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, è aggiunto il seguente comma:

« Il riscontro su tutti gli atti amministrativi dell'Amministrazione postale telegrafica e telefonica, riferibili al periodo anteriore al 1° luglio 1925, sarà esercitato dalla Corte dei conti in sede preventiva, nei modi consueti, anche se la data del provvedimento sia posteriore al 30 giugno 1925 ».

Art. 3.

E' abrogato il 2° comma dell'art. 27 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 124. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1670.**

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1925, n. **1407.**

Applicazione delle tasse per imbarco e sbarco dei passeggeri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 gennaio 1924, n. 239, concernente provvedimenti vari per il porto di Napoli;

Visto il successivo R. decreto-legge 3 aprile 1924, col quale venne rinviata al 1° luglio 1924 l'applicazione delle tasse portuali a Napoli;

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 944, che inviava al 1° gennaio 1925 l'applicazione delle suddette tasse;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, concernente le tasse portuali a Genova, Napoli, Venezia e Livorno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, è sostituito dal seguente:

« I passeggeri che abbiano preso imbarco o debbano sbarcare in altro porto nazionale o delle Colonie italiane sono esenti dal pagamento della tassa suddetta ».

Art. 2.

L'applicazione delle tasse per i passeggeri imbarcati e sbarcati previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, con le modificazioni di cui all'art. 1 del presente decreto avrà effetto, per il porto di Napoli, dal 1° gennaio 1926, anzichè dal 1° gennaio 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 125. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1671.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1408.

Attribuzioni che possono essere delegate dal Ministro « ad interim » per la guerra al Sottosegretario di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 553;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro *ad interim* per gli affari della guerra ha facoltà di delegare, con suo decreto, al Sottosegretario di Stato, tutte o parte delle sue attribuzioni, anche se dalle norme vigenti riservate alla carica del Ministro per la guerra.

Ha altresì facoltà di delegare, con suo decreto, il Sottosegretario di Stato ad intervenire alle sedute del Consiglio dei Ministri, nonchè a quelle del Senato e della Camera dei deputati, allorquando si trattino affari relativi all'Amministrazione della guerra.

Art. 2.

Il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 553, è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 126. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1672.

REGIO DECRETO 26 luglio 1925, n. 1394.

Dipendenza e ripartizione in uffici dello Stato Maggiore del Regio esercito.

N. 1394. R. decreto 26 luglio 1925, con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra, sono stabilite la dipendenza e la ripartizione in uffici dello Stato Maggiore del Regio esercito, nonchè le attribuzioni particolari degli uffici stessi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1925.

Numero di pubblicazione 1673.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1392.

Erezione in Ente morale della Colonia agricola per gli orfani dei contadini morti in guerra, in Mutigliano.

N. 1392. R. decreto 2 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Colonia agricola per gli orfani dei contadini morti in guerra di Mutigliano, in comune di Lucca, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1925.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925.

Modificazione al R. decreto 29 novembre 1923 relativo alla nomina del direttore generale della Camera agrumaria di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 7 aprile 1921, n. 647;
Visto il decreto Reale 29 novembre 1923, con il quale il rag. Salvatore Tringali, ragioniere capo di Prefettura, fu nominato direttore generale della Camera agrumaria di Messina;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del decreto Reale 29 novembre 1923 è modificato come segue:

« Al rag. Salvatore Tringali sarà corrisposto l'annuo assegno di L. 26,000 al lordo.

« A carico del bilancio della Camera agrumaria graverà soltanto la differenza fra il suddetto assegno, e lo stipendio e le indennità aventi carattere fisso (caro-viveri e di servizio attivo) percepiti dal rag. Tringali a carico del bilancio dello Stato, al 29 novembre 1923.

« Gli eventuali aumenti del predetto stipendio e indennità a carico del bilancio dello Stato i quali dalla data suddetta fossero per spettare al rag. Tringali, resteranno acquisiti a di lui favore, in aggiunta dell'annuo assegno di L. 26,000 di sopra stabilito ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1925.
Concentramento della vendita di marche scambi presso gli uffici del demanio e delle tasse.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Ritenuta la necessità in seguito alla scoperta di marche da bollo doppie per la tassa sugli scambi commerciali, riconosciute false, di limitare, soltanto ad alcuni uffici la vendita al pubblico di tali valori per poter operare gli indispensabili riscontri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 agosto 1925 e fino a nuove disposizioni, la vendita al pubblico di marche da bollo doppie per tassa sugli scambi commerciali dei tagli di importo superiore a lire una è riservata agli uffici del demanio e delle tasse, esclusi i rivenditori secondari di valori bollati.

E' fatta eccezione per le rivendite di Stato di generi di privativa.

Nei luoghi ove non abbiano sede gli uffici del demanio e delle tasse la vendita al pubblico delle marche da bollo doppie per tassa sugli scambi è affidata agli uffici postali.

Art. 2.

Per gli acquisti delle marche anzidette deve essere presentata agli uffici del demanio e delle tasse una richiesta in doppio esemplare, di cui uno verrà trattenuto dall'ufficio, l'altro verrà restituito all'acquirente previa apposizione del bollo a calendario.

In via transitoria i rivenditori secondari potranno vendere al pubblico fino a tutto il 20 settembre 1925, le marche da bollo doppie per la tassa sugli scambi commerciali anche d'importo superiore a lire una acquistate presso gli uffici del registro anteriormente al 20 agosto 1925.

Art. 3.

I rivenditori secondari dei valori bollati a condizione che ne facciano richiesta entro il 31 ottobre 1925 sono ammessi ad ottenere il cambio con altri valori di equivalente importo, delle marche da bollo doppie per tassa sugli scambi commerciali di importo superiore a lire una di cui siano in possesso, sempre che la quantità di cui si chiede il cambio sia contenuta nei limiti dei fatti prelevamenti.

Le richieste di cambio devono essere presentate agli uffici del demanio e delle tasse presso i quali le marche stesse furono prelevate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1924.
Riduzioni di tariffa a favore dell'industria vinicola.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1924 al 30 giugno 1925, sono accordate le seguenti riduzioni sulle tasse di porto normali previste dalle tariffe interne ed internazionali relativamente ai percorsi sulle Ferrovie dello Stato:

a) 30 per cento a favore dei trasporti a carro di vini e mosti nazionali in partenza da qualsiasi stazione del Regno;

b) 50 per cento a favore dei trasporti a carro di vini e mosti nazionali in partenza da stazioni della Sicilia, della Calabria, della Basilicata, delle Puglie e della Campania, percorrenti almeno 850 chilometri o paganti per tanti. Sono esclusi dalla riduzione del 50 per cento i trasporti in destinazione di stazioni delle regioni suindicate; a questi trasporti, come pure a quelli non percorrenti almeno 850 chilometri o non paganti per tanti, si applica la riduzione del 30 per cento di cui sub *a*);

c) 30 per cento a favore dei trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione ferroviaria, di recipienti vuoti di ritorno (esclusi i carri serbatoi) che abbiano servito per il trasporto di vini e mosti nazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1924.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.